REGOLAMENTO (CEE) N. 1462/83 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1983

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1322/83 del Consiglio per quanto concerne il trasferimento di frumento tenero panificabile verso il Regno Unito e l'Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d'intervento nel settore dei cereali (5),

visto il regolamento (CEE) n. 1322/83 del Consiglio, del 26 maggio 1983, relativo al trasferimento di 550 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dagli organismi d'intervento francese e tedesco (6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1322/83, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione degli organismi d'intervento, rispettivamente britannico e irlandese, 50 000 tonnellate di frumento tenero panificabile destinato ad essere impiegato nell'alimentazione animale ; che è opportuno adottare le modalità di applicazione della misura in causa ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del predetto regolamento, occorre fissare le regioni in cui detti quantitativi devono essere trasferiti ; che, a motivo della sua situazione globalmente deficitaria, l'Irlanda deve essere considerata nella totalità del suo territorio ; che, per quanto riguarda il Regno Unito, occorre disporre il trasferimento dei quantitativi in causa nell'Irlanda del Nord, data la grave situazione deficitaria di cereali da foraggio nella regione in causa ;

considerando che gli organismi britannico e irlandese devono essere rapidamente informati dei luoghi di magazzinaggio dei quantitativi da trasferire ; che tali informazioni, nonché quelle relative ai luoghi di magazzinaggio nel Regno Unito e in Irlanda, devono essere trasmesse alla Commissione per consentirle, in particolare, di valutare le incidenze finanziarie dei trasferimenti ;

considerando che, onde reperire i mezzi più economici per realizzare detta operazione, è opportuno fare ricorso ad una procedura di gara per il trasporto verso il Regno Unito e l'Irlanda ;

considerando che i trasferimenti di cui trattasi sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (7) e a quelle del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 (9) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In conformità del regolamento (CEE) n. 1322/83, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione degli organismi d'intervento, rispettivamente britannico e irlandese, 50 000 tonnellate di frumento tenero panificabile destinato ad essere impiegato nell'alimentazione animale.

2. Per quanto riguarda il Regno Unito, il frumento tenero deve essere trasferito nei magazzini delle regioni portuali dell'Irlanda del Nord.

Per quanto riguarda l'Irlanda, il frumento tenero deve essere trasferito nei magazzini delle regioni portuali.

3. Gli organismi d'intervento interessati constatano, prima del carico, le caratteristiche del prodotto in causa e convengono sulla scelta dei luoghi di magazzinaggio, di partenza e di destinazione, onde ridurre al massimo le spese di trasporto, nonché sulle date di prelevamento del prodotto. Gli elenchi di dette località sono comunicati senza indugio alla Commissione.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(5) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 30.
(6) GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 63.
(7) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
(8) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.
(9) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento britannico e irlandese prendono in consegna il frumento tenero caricato sul mezzo di trasporto nel luogo di magazzinaggio dell'organismo d'intervento di partenza e ne assumono la responsabilità a decorrere da tale momento.

L'organismo d'intervento tedesco comunica via via agli organismi d'intervento britannico e irlandese i quantitativi usciti dai suoi magazzini.

2. L'importo delle spese di trasporto del prodotto in causa è stabilito dagli organismi d'intervento britannico e irlandese mediante procedura di gara. Tali spese includono :

a) il trasporto (escluso il carico) dal luogo di magazzinaggio di partenza al luogo di magazzinaggio di destinazione (escluse le operazioni di scarico) ;

b) le spese di assicurazione per la copertura del valore della merce, stabilito sulla base del prezzo di riferimento valido nella campagna 1982/1983 aumentato di 9 maggiorazioni mensili e diminuito di 10,40 ECU.

3. La gara può vertere su una o più partite.

4. Gli organismi d'intervento britannico e irlandese stabiliscono le clausole e condizioni della gara in conformità del disposto del presente regolamento. Deve essere in particolare prevista la costituzione di una cauzione che garantisca il buon esito delle operazioni oggetto della gara, nonché la possibilità di presentare le offerte mediante telescritto.

Le condizioni di gara devono inoltre garantire parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine, gli organismi d'intervento, dopo la firma della decisione di gara, comunicano alla Commissione la data di apertura della gara. Non appena ricevuta, detta informazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Le offerte possono essere presentate agli organismi d'intervento britannico e irlandese entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di tale pubblicazione.

Le offerte presentate presso gli organismi d'intervento britannico e irlandese sono fatte e accettate rispettivamente in sterline inglesi e sterline irlandesi.

5. Sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti che hanno offerto le condizioni migliori.

Tuttavia, se le offerte non corrispondono alle spese e ai prezzi normalmente praticati, l'aggiudicazione non ha luogo.

6. Gli organismi d'intervento britannico e irlandese informano la Commissione dello svolgimento delle operazioni di gara e ne comunicano immediatamente i risultati alla Commissione stessa e all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione